DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Cryotronics — Closed Cycle Cryogenic Refrigerator, model 21, with Cold Head Assembly, model LTS 21 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/565/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 27 aprile 1983, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79, allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Cryotronics — Closed Cycle Cryogenic Refrigerator, model 21, with Cold Head Assembly, model LTS 21 », ordinato il 15 luglio 1980 e destinato ad essere utilizzato per lo studio della struttura della materia a basse temperature, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 17 ottobre 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un refrigeratore ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la stabilità del controllo della temperatura, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che, dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri, risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « CF 204 » costruito dalla ditta Oxford Instruments Ltd, Osney Maid, Oxford OX2 ODX Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Cryotronics — Closed Cycle Cryogenic Refrigerator, model 21, with Cold Head Assembly, model LTS 21 », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 27 aprile 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.